



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

**Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 53 del 29.11.2011**

INDICE GENERALE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Istituzione dell'Albo Pretorio on-line
- Art. 3 – Finalità della pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line
- Art. 4 – Struttura dell'Albo Pretorio informatico
- Art. 5 – Albo Pretorio documentario
- Art. 6 – Modalità di redazione degli atti pubblici
- Art. 7 – Durata, modalità della pubblicazione e accesso
- Art. 8 – Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni
- Art. 9 – Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale
- Art. 10 – Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione comunale
- Art. 11 – Integralità della pubblicazione
- Art. 12 – Organizzazione del servizio
- Art. 13 – Repertorio delle pubblicazioni
- Art. 14 – Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione
- Art. 15 – Diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on-line
- Art. 16 – Norme finali
- Art. 17 – Norme di rinvio

Allegato A

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le competenze, le modalità, le forme ed i limiti con i quali il Comune di Budoia organizza e gestisce il proprio Albo Pretorio informatico, in ossequio ai principi di pubblicità e di trasparenza dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1 della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell'art. 32 della Legge 18/6/2009 n. 69 e s.m.i.

Art. 2
Istituzione dell'Albo Pretorio on-line

1. E' istituito l'Albo Pretorio informatico, denominato "Albo Pretorio on line", che consiste nella parte dello spazio "web" del sito internet istituzionale di questo Comune, indicato con il seguente indirizzo www.comune.budoia.pn.it, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti per i quali, disposizioni di legge e di regolamenti, prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.

2. L'Albo Pretorio on-line è allocato nella pagina di apertura (Home page) del predetto sito internet con apposito collegamento (link) denominato "Albo Pretorio". Ad esso viene affiancato apposito link, denominato "Delibere on Line", per la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, dei decreti del Sindaco e delle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi e del Segretario Comunale.

3. A decorrere dal termine previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009 e s.m.i., tutti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione conseguono la pubblicità legale soltanto con la loro pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente.

Art. 3
Finalità della pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line

1. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolve (pubblicità, notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia, ecc.).

Art. 4
Struttura dell'Albo Pretorio informatico

1. La struttura, le dimensioni e la disposizione dell'Albo Pretorio on-line, nonché le modalità di accesso allo stesso, devono essere tali da consentire una agevole ed integrale conoscenza dell'intero contenuto dei documenti pubblicati.

2. Al fine di facilitare l'accessibilità alle diverse tipologie di atti pubblicati, l'Albo Pretorio on-line può essere suddiviso in specifiche SEZIONI e SUB-SEZIONI, a seconda dei soggetti da cui promanano e/o delle tipologie degli atti pubblicati, ciascuna delle quali è individuata con specifici collegamenti (es. atti del Comune; atti di altri enti pubblici; atti di privati; avvisi pubblici; bandi per appalti; bandi per assunzione di personale; pubblicazioni di matrimonio; ecc.)

Art. 5

Albo Pretorio documentale

- 1.** Dal termine previsto dal 1° comma, dell'art. 32 della Legge 69/2009 e s.m.i., l'affissione di atti cartacei nell'Albo Pretorio documentale non ha più efficacia di pubblicità legale e, quindi, non fornisce agli stessi atti la presunzione di conoscenza legale; da tale data esso avrà la funzione di mero strumento utile per consentire a coloro che, per qualsiasi motivo, non possono accedere al sito internet istituzionale di questo Comune e per la visione di quegli atti cartacei il cui formato non può essere riprodotto in formato digitale.
- 2.** Sull'Albo Pretorio documentale sarà posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell'Albo Pretorio on-line istituzionale di questo Ente, fornendo le indicazioni indispensabili per accedere allo stesso.
- 3.** La sede dell'Albo Pretorio per l'affissione dei documenti cartacei è stabilita presso la Sede Municipale di questo Comune, in piazza Umberto I, 12, in luogo aperto al pubblico durante i giorni e gli orari di apertura del Palazzo Municipale.
- 4.** L'Albo Pretorio documentale può essere suddiviso, come l'Albo Pretorio on-line, in specifiche Sezioni: Atti emanati dagli organi di Governo, Atti dei dirigenti, Bandi per l'assunzione di personale, Bandi ed avvisi di gara, pubblicazioni di matrimonio, ecc..

Art. 6

Modalità di redazione degli atti pubblici

- 1.** Nel predisporre le proposte di deliberazione, le determinazioni ed ogni altro atto destinato alla diffusione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente o su qualsiasi strumento di veicolo dell'informazione, il Responsabile di ogni Area o Servizio deve attenersi scrupolosamente ai principi della necessità e sufficienza delle informazioni concernenti dati personali fornite dall'atto.
- 2.** Per necessità e sufficienza si intende che il Responsabile di Area o Servizio deve indicare nell'atto solo ed esclusivamente quelle informazioni che possono essere ritenute rilevanti ed indispensabili al fine della comprensione della fattispecie e della congruità della motivazione ed al fine di consentire ai Consiglieri Comunali ed agli eventuali interessati e controinteressati all'atto, la conoscenza necessaria e sufficiente per esercitare, rispettivamente, la funzione di controllo e la tutela dei propri diritti e/o interessi legittimi.
- 3.** Tutte le informazioni che esulano dalle finalità di cui al precedente comma 2 o che appaiono esuberanti devono essere omesse dal Responsabile di Area o Servizio quando redige lo schema di atto.
- 4.** Qualora, per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 2, bisognasse necessariamente fare riferimento a dati personali, il Responsabile di Area o Servizio dovrà utilizzare formule il più possibile generiche che evitino il propagarsi di informazioni specifiche relative alla persona; in tali casi, inoltre, il Responsabile di Area o Servizio dovrà indicare espressamente un rinvio agli atti istruttori, la cui conoscenza è consentita esclusivamente ai Consiglieri (ai fini del corretto e completo esercizio del mandato e delle funzioni di controllo e vigilanza) ed agli eventuali interessati e controinteressati (qualora dimostrino, in base alle regole sul diritto di accesso di cui alla Legge 241/90 e s.m.i., di averne interesse specifico per far valere proprie posizioni giuridiche che si presumono lese dall'atto medesimo).

Art. 7
Durata, modalità della pubblicazione e accesso

- 1.** Sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line gli atti adottati dagli organi di governo di questo Ente, da organi di altre pubbliche amministrazioni ovvero di soggetti privati purché la loro pubblicazione sia disposta rispettivamente dallo Statuto o da Regolamenti di questo Ente o dagli Statuti dei soggetti cui questo Ente aderisce ovvero da una norma di legge o di regolamento.
- 2.** La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le festività civili.
- 3.** Con i termini di "affissione" e "defissione", si intendono l'inserimento o la rimozione di un documento informatico nel o dall'Albo Pretorio on-line.
- 4.** La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento.
- 5.** La pubblicazione ha durata pari a quindici giorni, qualora una specifica e diversa durata non sia indicata dalla legge o dal Regolamento ovvero dal soggetto richiedente la pubblicazione. Nell'allegato A vengono elencati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i principali atti che vengono pubblicati on line e i tempi di pubblicazione.
- 6.** Successivamente all'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, il documento è consultabile, per il completo esercizio di accesso agli atti, presso l'Area che lo detiene, ovvero presso l'Ente esterno che ne ha chiesto la pubblicazione.
- 7.** Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare informalmente il contenuto dei documenti.
- 8.** Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile quanto segue:
 - il contenuto della modifica apportata ovvero il contenuto o gli estremi dell'atto sostituito;
 - il soggetto che ne ha dato la disposizione ed il soggetto che ha eseguito la modifica o la sostituzione;Il termine di pubblicazione ricomincia a decorrere ex novo dalla data dell'avvenuta sostituzione o modifica.
- 9.** Su motivata richiesta scritta dell'organo competente, la pubblicazione può essere interrotta oppure può essere prorogata .
Detto evento deve essere annotato sia sul repertorio e sia sul documento, unitamente agli estremi del soggetto che lo ha disposto e del soggetto che ha eseguito l'interruzione.
- 10.** L'Albo Pretorio on-line deve essere accessibile in tutti i giorni dell'anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore ovvero da manutenzione dei macchinari e dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito e dell'Albo on-line.

Art. 8
Sicurezza e riservatezza delle pubblicazioni

- 1.** Le modalità di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line degli atti e dei dati personali in essi contenuti, devono avere caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dagli articoli 31 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 51 del D. Lgs. n. 82/2005.

2. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on-line dovrà essere consentito in modalità di sola lettura. Gli stessi potranno essere scaricabili dal sito internet in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione del medesimo.

3. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line, costituendo operazione di trattamento di dati personali, consistente, ai sensi dell'art. 4, lettera m) del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, nella diffusione degli stessi dati, deve essere espletata nel rispetto delle specifiche norme previste dal citato decreto legislativo, di cui principalmente:

a) tutti i dati personali possono essere oggetto di una o più operazioni di trattamento purché finalizzate allo svolgimento di funzioni istituzionali e nel rispetto dei presupposti e dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003, da ogni altra disposizione di legge o di regolamento, dai provvedimenti del Garante per la privacy, di cui principalmente la deliberazione n° 17 del 19.04.2007 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali;

b) sono da rispettare i principi di necessità e di proporzionalità dei dati personali diffusi rispetto alla finalità della pubblicità-notizia che con la pubblicazione si persegue;

c) la diffusione dei dati sensibili e giudiziari è lecita se la stessa sia realmente indispensabile (art. 3, art. 4° comma 1, lettere d) ed e), art. 22, commi 3, 8 e 9 del D. Lgs. n. 196/2003) e pertinenti rispetto al contenuto del provvedimento e non eccedenti rispetto al fine che con esso si intende perseguire, in conformità all'apposito Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato da questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 20/12/2005 ed integrato con deliberazione consiliare n. 12 del 19.2.2007;

d) i dati sensibili possono essere oggetto di diffusione, soltanto se tale operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale di questo Ente o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D. Lgs. 196/2003);

e) i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono mai essere diffusi (ex art. 22, comma 8 D. Lgs. 196/2003);

f) i dati giudiziari possono essere oggetto di diffusione, soltanto se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o da un provvedimento del Garante della privacy (ex art. 20 D. Lgs. 196/2003);

g) i dati personali diversi dai dati sensibili e giudiziari possono essere oggetto di diffusione se siffatta operazione di trattamento sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

4. Al contenuto integrale degli atti sarà comunque consentito l'accesso da parte dei soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso come previsto dall'art. 22 della legge n. 241/1990 e dall'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006.

5. All'Albo Pretorio on-line è sempre affisso un apposito avviso con cui si fornisce informazione dei diritti del soggetto interessato di cui rispettivamente agli articoli 13 e 7 del D. Lgs. 196/2003 nonché il riferimento alle modalità dell'esercizio degli stessi diritti a norma degli articoli 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003.

6. Il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, anche in relazione alla pubblicazione obbligatoria all'Albo Pretorio informatico, è assicurato con idonee misure o accorgimenti tecnici da attuare in sede di redazione dell'atto stesso da parte del soggetto competente, come indicato nel precedente articolo 6.

7. Pertanto, del contenuto degli atti pubblicati, in relazione al rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, anche con riguardo alla loro diffusione per mezzo della pubblicazione dei rispettivi atti all'Albo Pretorio on-line, è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno o interno) che richiede la pubblicazione.

Art. 9
Pubblicazione degli atti dell'Amministrazione comunale

1. Il personale incaricato alla pubblicazione dei documenti sull'Albo Pretorio on-line, non è tenuto a controllare la pertinenza dei dati pubblicati, la responsabilità del contenuto degli atti e la pubblicazione grava sui soggetti indicati al comma 7 del precedente articolo 8.

2. Negli atti adottati dagli organi di governo e di gestione di questo Comune (ordinanze, deliberazioni e determinazioni) verrà apposta una delle seguenti frasi:

- a) di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contenente dati sensibili e/o giudiziari di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 196/2003;
- b) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n. 69.

3. Per le determinazioni dei Responsabili di Servizio non esiste alcun obbligo di legge di pubblicazione, ed il valore legale di questi atti non è subordinato alla pubblicazione ma alla sola adozione. Pertanto verrà pubblicato solo il titolo della determina e non il contenuto, in quanto la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, risponde all'obiettivo di garantire la partecipazione, la trasparenza e la comunicazione, ma non al principio di valore legale dell'atto.

Art. 10
Pubblicazione per conto di soggetti esterni all'Amministrazione comunale

1. Il Comune di Budoia provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di documenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni o da altri soggetti abilitati. La pubblicazione sul web dei documenti dovrà essere preceduta da specifica richiesta con assunzione di responsabilità ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

2. A tal fine gli atti da pubblicare all'Albo Pretorio on-line devono pervenire in formato elettronico unitamente ad una richiesta che deve contenere:

- gli estremi del documento da pubblicare;
- il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti;
- la richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio con assunzione di responsabilità, ai fini del codice della privacy, sulla pertinenza e non eccedenza dei dati contenuti negli atti da pubblicare;
- la norma di legge e/o di regolamento che prevede la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
- l'eventuale urgenza per l'affissione e/o per la restituzione.

3. Nel caso in cui sia trasmesso solo il documento in formato cartaceo, si provvederà alla sua scansione ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line. Laddove non sia possibile la scansione, si procederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dei dati identificativi del documento (ente, oggetto), inserendo la dicitura "Il documento è affisso in forma cartacea all'Albo Pretorio Documentale di questo Comune posto presso la sede Municipale in piazza Umberto I, 12, accessibile durante gli orari di apertura al pubblico", e all'affissione del cartaceo sullo spazio sopra predetto.

4. Qualora sia richiesta la restituzione del documento affisso, la stessa avverrà mediante apposita nota di trasmissione, entro i cinque giorni lavorativi successivi al termine finale dell'affissione.

Art. 11
Integralità della pubblicazione

- 1.** Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo degli allegati.
- 2.** Ove la complessità degli allegati stessi, anche se contenuti su supporto informatico, non consenta l'integrale affissione all'Albo Pretorio on-line, il soggetto o l'ufficio che richiede la pubblicazione, trasmette all'ufficio competente ad eseguire la pubblicazione, unitamente agli atti da pubblicare, un apposito avviso da pubblicare all'Albo Pretorio on-line, in aggiunta degli atti da pubblicare in cui si darà atto che tutti gli allegati sono depositati presso i competenti uffici, individuandoli in maniera univoca e indicando anche le generalità del depositario, compreso il numero di telefono.

Art. 12
Organizzazione del servizio

- 1.** La gestione del servizio consiste nelle seguenti funzioni essenziali:
 - a) formale istituzione, tenuta e conservazione del repertorio informatico delle pubblicazioni;
 - b) effettuazione delle pubblicazioni con le modalità previste;
 - c) attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione;
 - d) controllo e vigilanza sul corretto funzionamento del servizio.
- 2.** La responsabilità della gestione del servizio compete al Responsabile dell'Area nel quale ricade l'Ufficio Messi secondo l'organizzazione che l'Amministrazione Comunale intende, nel tempo, prevedere per tale ufficio, ad eccezione degli atti di cui al seguente comma 4.
- 3.** Per ottenere la pubblicazione di un atto all'Albo Pretorio on-line, il Responsabile del procedimento che l'ha adottato o a cui è riconducibile, provvede a farlo pervenire all'Ufficio Messi almeno due giorni lavorativi antecedenti a quello di inizio della pubblicazione. Esso deve essere accompagnato da una richiesta, redatta su apposita modulistica, contenente la menzione dell'ufficio richiedente, l'oggetto dell'atto da pubblicare, il termine iniziale e quello finale di pubblicazione, l'eventuale termine di urgenza per la restituzione. Le Pubblicazioni di Matrimonio vengono eseguite a vista, su presentazione dell'atto da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile e rese allo stesso il giorno successivo alla loro scadenza.
- 4.** La pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, dei decreti del Sindaco e delle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi e del Segretario Comunale avviene in maniera automatica per mezzo dell'apposito software di gestione degli Atti Amministrativi dell'Ente. La responsabilità del corretto funzionamento della procedura compete al Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona che supporta le funzioni del Segretario Comunale.
- 5.** I titolari delle funzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 che precedono possono delegare totalmente o in parte (sia in relazione solo ad alcune funzioni che solo ad alcune tipologie di atti) l'esercizio delle funzioni stesse ad uno o più dipendenti assegnati aventi idoneo profilo professionale e categoria contrattuale.
- 6.** I Messi Comunali sono, in ogni caso, competenti a rilasciare attestazione dell'avvenuta pubblicazione degli atti.
- 7.** Il Responsabile della gestione del servizio provvede al tempestivo e corretto funzionamento dell'Albo Pretorio on-line (fornitura di idoneo applicativo, assistenza, manutenzione ed aggiornamento, sicurezza informatica dei dati, ecc.) mediante il ricorso ad idoneo contratto di assistenza con ditta esterna specializzata.

Art. 13
Repertorio delle pubblicazioni

- 1.** Su apposito registro informatico, cui è conferito valore legale della procedura eseguita, sono annotati i seguenti dati relativi alla procedura di pubblicazione:
 - a) il numero cronologico per ciascun anno;
 - b) la natura e l'oggetto dell'atto pubblicato;
 - c) l'autorità o il soggetto che ha emanato l'atto pubblicato ed i suoi estremi identificativi;
 - d) la data di affissione e dei defissione e la durata totale della pubblicazione;
 - e) il dipendente che ha provveduto all'affissione ed alla defissione;
 - f) annotazioni varie.
- 2.** Le annotazioni sul Repertorio informatico sono consentite al personale autorizzato attraverso apposita password di identificazione.
- 3.** Su separato ed analogo registro informatico sono annotate automaticamente le pubblicazioni delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, dei decreti del Sindaco e delle Determinazioni dei Responsabili dei Servizi e del Segretario Comunale. La responsabilità del corretto funzionamento della procedura compete al Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona.
- 4.** Ogni anno deve essere stampato il Repertorio informatico relativo all'anno precedente e conservato agli atti. In alternativa, lo stesso potrà essere archiviato elettronicamente secondo le regole previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Art. 14
Attestazione e certificazione di avvenuta pubblicazione

- 1.** L'avvenuta pubblicazione deve essere attestata con apposita relata di pubblicazione, mediante l'apposizione sull'atto originale o su una copia di un'apposita annotazione o timbro, recante il periodo di avvenuta pubblicazione, con le date di affissione e defissione, la data, il nome e il cognome, la qualifica e la sottoscrizione del titolare della funzione o suo delegato.
- 2.** Per gli atti ricevuti su supporto informatico o con modalità informatiche, la suddetta relata di pubblicazione, può essere redatta anche con modalità informatica.
- 3.** Tale attestazione sarà apposta anche sull'elenco degli atti trasmessi all'Ente, nel quale siano riportati esattamente gli estremi degli atti pubblicati.
- 4.** L'atto riportante in calce la relata di pubblicazione è restituito al soggetto richiedente l'affissione o conservato agli atti dell'ufficio competente.
- 5.** Eventuali certificazioni dell'avvenuta pubblicazione, richieste a vari fini anche successivamente, sono sottoscritte dal titolare della funzione o suo delegato, sulla base della relata di pubblicazione in calce all'atto o alla copia dell'atto conservata nella disponibilità del Comune.

Art. 15
Diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo Pretorio on-line

- 1.** Il diritto di accesso agli atti pubblicati all'Albo pretorio on-line si esercita, qualora la loro integrale conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo stesso Albo, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici interessati:

- di norma, qualora risulti necessario per una migliore o più facile consultazione richiedendo verbalmente in visione l'originale o copia dell'atto presso il competente ufficio ove sono depositati;
- attraverso il rilascio di copia dell'atto.

2. Per i presupposti, i limiti e le modalità tendenti ad ottenere la copia dell'atto si applicano le disposizioni previste dalla Legge 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. 184/1996 e, per quanto non disciplinato nelle predette fonti, dal regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Art. 16 **Norme finali**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e/o disapplicate le vigenti norme statutarie o regolamentari in materia, non compatibili con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e la presente disciplina.

2. Dopo una prima fase di attuazione del presente regolamento di mesi dodici, si procederà ad una verifica del funzionamento del servizio ed a un'eventuale revisione del modello organizzativo vigente.

Art. 17 **Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative in materia, anche sopravvenute, se ed in quanto applicabili.

2. In particolare, per la pubblicazione sui quotidiani degli atti concernenti le procedure ad evidenza pubblica ed i bilanci (laddove obbligatoria) si rinvia al combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'art. 32 della Legge 69/2009, rimanendo ferma la possibilità, in via integrativa, di effettuare la pubblicità su quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Allegato A

Tipologie di atti	Tempi di pubblicazione
Abusi edilizi	15 giorni
Albo dei Beneficiari	30 giorni
Appalto – esito di gara – aggiudicazione definitiva	15 giorni per entrambi
Avvisi ad opponendum	15 giorni
Avvisi aste pubbliche	almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'incanto
Avvisi e bandi di gara	sino alla scadenza del termine per presentazione delle offerte
Avvisi convocazione Consigli Comunali	Sino alla data fissata per il Consiglio Comunale
Avviso ai creditori	60 giorni
Avviso di deposito	8 giorni
Bandi Case ATER	sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Bandi per l'assunzione di personale	sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
Cambio di nome	30 giorni
Cancellazione AIRE	20 giorni
Cancellazione liste elettorali Reiscrizioni liste elettorali Ritiro tessera elettorale Iscrizioni liste elettorali Trasferimento elettorale	20 giorni
Deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale (art. 124 T.U. D. Lgs. 267/2000)	15 giorni salvo specifiche norme di legge
Determinazioni (solo l'oggetto)	15 giorni
Elenco annuale e triennale delle opere pubbliche	60 giorni
Espropri	15 giorni
Regolamenti	15 giorni
Ordinanze	15 giorni salvo specifica disposizione di legge o regolamento
Permessi di costruire	15 giorni
Statuto Comunale (art. 6 D. Lgs. 267/2000)	30 giorni
Tutti gli ulteriori atti che su richiesta devono essere pubblicati ufficialmente	sino alla scadenza del termine indicato dal richiedente; 15 giorni in mancanza di indicazioni
Varianti al P.R.G.	30 giorni